



Il distacco tra 'governanti' e 'governati' è uno dei 'nervi' più scoperti delle società. Fin dall'antichità si sono sperimentati 'modelli' diretti all'eliminazione o, quanto meno, all'attenuazione del divario esistente tra i detentori del potere e quanti ne subiscono le possibili vessazioni ed abusi. Altro snodo vitale è, poi, il perseguimento di finalità generali, slegate da quelle dei singoli e dei governanti. Per il superamento delle problematiche che ne conseguono sono stati individuate diverse soluzioni: dall'introduzione di forme di

democrazia diretta

all'

azione popolare

. Importante è capire che non si può lasciare il 'potere' (quale che esso sia) a se stesso durante il suo esercizio ma che, all'opposto, vanno introdotte forme di controllo continuo e snelle.

Negli Stati contemporanei questi controlli sono, nella maggior parte, di natura giurisdizionale, cioè rimessi ai giudici (ordinari o amministrativi), o di legittimità, demandati alle Corti Costituzionali, dove ci sono, come nell'area di *Civil law*, caratterizzante gran parte dell'America latina e dell'Occidente (ad eccezione dei Paesi anglosassoni, di

Common Law

). Gli uni e gli altri sono costosi e defatiganti, perché richiedono procedure rigorose e spesso limitative e hanno tempi lunghi, al punto che in alcuni casi (come non di rado in Italia) si traducono in

Giustizia denegata

.

Queste considerazioni rendono evidente l'opportunità di proporre forme più veloci e gratuite di attenzione alle esigenze dei singoli e della Comunità, a prescindere dalla forma di Governo o di Stato.

In realtà il Potere, in qualsiasi regime, tende a diventare arbitrario, se non oppressivo, durante il suo esercizio, sino a far avvertire l'Amministrazione pubblica, più un corpo estraneo e vessatorio che non l'organo diretto al funzionamento e miglioramento della Comunità. A ciò si aggiunge l'affermazione, tutta contemporanea, e sempre più invasiva di 'potentati' di vario genere ed, in particolare, delle **multinazionali; le quali hanno un evidente strapotere nei confronti degli uomini e persino nei confronti delle Pubbliche amministrazioni.**

Questi 'poteri' spesso diventano arbitrari e vessatori e pongono in essere atti non controllabili e, spesso, dagli effetti deleteri e non rimediabili. Ciò dimostra quanto sia necessario realizzare il **controllo del potere**, da chiunque esercitato (P. A. o Società – Corporations), **durante il suo esercizio**

Il punto, nella cultura mediterranea (diventata 'europea'), fu avvertito fin dall'antichità in maniera acuta e dette luogo ad alcune soluzioni che si sono proiettate fino all'età contemporanea.

Le principali si ebbero a Creta, dove furono creati i *Cosmi*, aventi il potere di controllo.

A Sparta furono creati gli *Efori*, i quali agivano nell'interesse del popolo e dei *demi* e potevano controllare i comportamenti di tutti i detentori del potere, compresi i Re, con la possibilità di inibire qualsiasi atto o comportamento e finanche di destituire (nei casi più gravi) i *governanti* (compresi i Re), in nome e nell'interesse del popolo.

In Roma vi erano i *Tribuni plebis*, i quali potevano opporre il veto a qualsiasi atto dei magistrati o delle istituzioni, senza obbligo di motivazione. La loro funzione era ritenuta tanto elevata e vitale per la *Respublica*, che Cicerone, sintetizzando l'opinione corrente, affermò che senza il Tribunato non vi sarebbe stata neppure la Repubblica e la democrazia.

Durante l'Impero romano nel IV sec. d. C. furono istituiti i *Defensores civitatum*, espressamente previsti per la difesa degli 'umili e dei deboli contro le vessazioni dei potenti (Governanti e giudici) e lo sfruttamento degli uomini.

Queste figure hanno promanato grandi suggestioni nelle età successive e sono state riproposte, in varie forme e vesti, nella configurazione degli Stati contemporanei, da legislatori e da pensatori, durante la Rivoluzione francese e l'età napoleonica; furono poste a base della Repubblica napoletana (auspice Mario Pagano) e della Repubblica romana. La loro necessità fu sostenuta da Locke e da Rousseau e, persino, da Lenin (per la Russia) e da Calhoun, in America con particolare riferimento ai rapporti tra Nord potente e Sud.

Tuttavia la reviviscenza maggiore si ebbe in Svezia ad opera di Carlo XII nel 1713, il quale istituì l'*Högste Ombudsman*.

Questa figura, comunemente fatta risalire alla sua reintroduzione avvenuta nel 1809, ha avuto grande fortuna e diffusione, tanto che l'ONU, con diverse risoluzioni ne ha raccomandata l'introduzione come istituto fondamentale per la democrazia e istituzione di tutela dei diritti umani.

La sua istituzione, in oltre 160 Paesi nel mondo ed oltre 30 in Europa e soggetta a grande espansione, è prevista persino in alcune Costituzioni (specialmente quelle recenziori, come l'albanese) con vari nomi: *ombudsman*, *médiateur*, *parliamentary commissioner*, *avvocato del popolo*, *difensore del popolo*, *difensore civico*, *difensore dei diritti*.

Di recente la loro configurazione è stata rivisitata e rinvigorita in Francia (dove si era già sviluppata la figura del *Médiateur de la République Française*, la quale era una figura di *Ombudsman*

tra le più avanzate) attraverso l'introduzione costituzionale, avvenuta nel 2008 (seguita da una legge organica del 2011), del

Défenseur des droits –

le droit en action

, avente il compito di difendere i cittadini nei confronti dell'Amministrazione e delle 'Società' e di sovrintendere alla realizzazione dei diritti dell'infanzia, alla lotta contro ogni forma di discriminazione e assicurare la corretta sicurezza personale.

In Italia vi sono le *authority*, che però (seguendo un'ottica che è anche dell'UE e degli USA) sono orientati verso il mercato, e alcuni *Difensori civili* locali (regionali, ma non in tutte le Regioni, provinciali e comunali, dove ci siano), mentre **manca il**

Difensore civico nazionale

. Nel concreto essi sono stati largamente depotenziati e privati di incisività: spesso essendo diventati posti distribuiti a politici 'trombati', tanto che, per realizzare risparmio, si è provveduto, anche per via normativa, alla loro soppressione. In realtà, dove ci sono, pur con il poco loro consentito, danno fastidio ai politici e alle 'Multinazionali', che mal tollerano qualsiasi forma di controllo, abituati come sono alla loro posizione di oligarchie, non di rado monopolistiche, autoreferenziali e distaccate sia dai cittadini sia dalla vita reale.

In generale gli *Ombudsman* sono organismi di controllo, a difesa dei cittadini e delle persone, per assicurare il **Buon Governo.**

L'ONU, come si è detto, in più occasioni ha invitato e richiesto l'istituzione di un organo di difesa dei singoli.

Gli *Ombudsman* rispecchiano le visioni illuministe, caratterizzanti la *Rivoluzione Francese*, della bontà e superiorità della legge e del Parlamento; al punto che in Inghilterra si è parlato di *Parliamentary Commissioner For Administration*

. Oggi, invece, è proprio la fiducia nel Parlamento e nella bontà delle leggi, riguardo alle quali si è avvertita la consapevolezza che

non di rado sono proprio esse ad essere 'ingiuste' e a generare ingiustizia

.

Inoltre, oggi, sempre di più le vessazioni o comunque gli atti che gli uomini subiscono senza possibilità di contrastarli **derivano non soltanto dell'Amministrazione Pubblica, bensì da organizzazioni, spesso sovranazionali, vale a dire le multinazionali, le banche, ecc.**

Di qui la necessità di un organo che sia avulso da ogni forma di 'potere', sia esso quello legislativo o quello giudiziario e, soprattutto, quello esecutivo, ma sia espressione diretta del popolo ed abbia poteri di vigilanza e controllo, paragonabili più alle antiche figure dei *Tribuni* o degli

Efori

o, almeno, dei

Defensores civitatum

che non a quelle degli

Ombudsman

di matrice svedese.

Il suo nome potrebbe essere quello di **Avvocato del popolo**, possibilmente da introdurre, come è avvenuto in molti Paesi e, da ultimo, in Francia (art. 71-1 cost)

,
nella Costituzione del Paese.

Quale sarebbe il vantaggio dell'introduzione di questi eventuali *Avvocati del popolo*?

Provo a tracciare uno schema, basato su quanto già esiste (naturalmente fuori dall'Italia) e su alcune proposte.

In primo luogo **l'Avvocato del popolo deve godere di totale indipendenza in modo da essere sempre terzo ed autorevole rispetto a qualsiasi potere e a qualsiasi organismo**. Perciò non deve essere nominato con modalità soggette ad influenza politica. All'uopo, in alcuni Paesi è prevista la nomina elettiva o, più frequentemente, dal Parlamento con maggioranza qualificata (in Albania, ad esempio, essa è di 2/3) o dal Presidente della Repubblica, il quale lo deve scegliere tra eminenti personalità.

Deve essere dotato di **potere di intervento efficace, a partire dal Diritto di séguito**, cioè dall'obbligo per l'Amministrazione o per l'Organo adito (che può essere anche un Tribunale o, comunque, una Corte oppure una Multinazionale o una società) deve fornire una risposta motivata entro un lasso di tempo molto breve (normalmente 20 giorni).

L'*Avvocato del popolo* può essere adito con una semplice esposto da parte di chiunque, a prescindere dalla circostanza che vi abbia o meno un interesse personale (ad esempio la Costituzione Albanese all'art. 12 recita: *Ogni persona, ogni gruppo di persone o le organizzazioni non governative, che lamentino la violazione dei propri diritti e*

libertà ovvero dei propri interessi a causa di azioni od omissioni illegittime e comunque irregolari degli organi della P.A., hanno diritto di presentare un esposto per evidenziare l'irregolarità all'Avvocato del popolo e chiedere il suo intervento per il ripristino del diritto violato).

L' *Avvocato del popolo*, dopo una sollecita e breve verifica che l'esposto non sia manifestamente infondato, apre una veloce istruttoria e chiede chiarimenti all'autore,

persona fisica o giuridica

(come le Società e le multinazionali), dell'atto denunciato; ciò è stato previsto per la prima volta per il

Médiateur dela République française.

Se la risposta sia ritenuta insoddisfacente (dal

Difensore

e dal denunciante) l'

Avvocato del popolo

stesso può chiedere il ritiro o la modifica dell'atto e, in mancanza, procedere ulteriormente, denunciando l'abuso ed eventualmente

rivolgendosi ad altra istanza, compresi i Tribunali, senza alcuna spesa per il denunciante

.

L' *Avvocato del popolo* può anche attivarsi d'ufficio.

L' *Avvocato del popolo* può svolgere indagini, senza ostacolo alcuno, anzi con l'obbligo per tutti di collaborare con lui, sia che si tratti di amministrazioni pubbliche sia che si tratti di organizzazioni private, e senza che gli si possa opporre alcun 'segreto' (salvo, s'intende, per gli atti concernenti la difesa nazionale o la sicurezza dello Stato).

In particolare **l'Avvocato del popolo può verificare il rispetto della deontologia professionale e la correttezza dell'esercizio di un servizio destinato alla popolazione**

(sia che dipenda dalla P. A. sia che venga erogato da privati: si pensi ai servizi nel settore dell'*energia*

, dei

trasporti

, delle

comunicazioni

, dell'

informatica

internet

ecc.). Rispetto a tale facoltà l'

Avvocato del popolo□

deve avere diritto di accesso e di verifica di qualsiasi atto sia delle P. A. sia delle 'Società', le cui attività abbiano ricadute nello Stato. Al riguardo va tenuto presente che spesso le Società stabiliscono la sede legale fuori dal territorio nazionale e, non di rado, in Stati non controllabili (si pensi alla FIAT, a Google, ad Amazon, a Telecom, alla Monsanto, alle Compagnie petrolifere ecc.); perciò il riferimento deve superare quello tradizionale, della sede legale, ed essere, invece, rivolto al territorio nel quale si verifichino gli effetti dei loro provvedimenti e comportamenti.

Anche rispetto all'esercizio della giustizia l'*Avvocato del popolo*□ può intervenire, non certo nel merito delle decisioni e delle sentenze ma, sicuramente, per verificare il corretto rispetto delle procedure e dei tempi, talora sollecitando provvedimenti o fornendo informazioni, a suo parere, utili alla buona Giustizia. In particolare oggi gli

Avvocati del popolo□

stanno chiedendo di potere intervenire nel delicato momento dell'istruzione del processo, ispirandosi all'istituto (di matrice anglosassone) dell'

Amicus Curiae

.

La Costituzione Albanese attribuisce anche al proprio *Avvocato del popolo* la facoltà di proporre ricorso diretto alla Corte Costituzionale per la migliore tutela dei diritti umani. E va sottolineato che esplicitamente si

sancisce il principio che il controllo è necessario anche nei confronti della legge non solo con riferimento alla Costituzione o alla legittimità di essa ma riguardo al contenuto ed alla valutazione etica di essa. Pertanto questo controllo si differenzia dal controllo di legittimità affidato alla Corte Costituzionale e si rivolge ad una valutazione più ampia che finisce per censurare l'esercizio che il Parlamento fa del potere legislativo, sia pure nella forma limitata della segnalazione e non dell'annullamento o modifica della legge. Così come può essere censurata anche una sentenza, ritenuta ingiusta, perché l'

Avvocato

può chiederne la revisione da parte della Corte, la quale ha potere di controllo anche sulle sentenze e non soltanto (come in Italia) sulla costituzionalità delle leggi.

Proprio la materia dei *diritti umani* sta sempre più diventando oggetto di specificità ed attenzione da parte degli

Avvocati del popolo.

La loro violazione ha effetti non rimediabili. Perciò si è proposto di intraprendere soluzioni

nuove, che vadano di là dall'accertamento di responsabilità dopo che il danno sia avvenuto. Si è fatto strada il riconoscimento, accanto ai principi di prevenzione e di correzione del **Principio di precauzione**

. Esso, con le modifiche apportate dal trattato di Maastricht, è oggi inserito fra i principi fondamentali della politica comunitaria riguardo all'

ambiente

ed alla

tutela della salute e dei consumatori

. Alla base di esso vi sono: la crescente attenzione dell'opinione pubblica sulle potenziali implicazioni (anche di lungo periodo) dell'attuale

modello di sviluppo tecnologico ed industriale

; un clima di progressiva sfiducia nei riguardi dei meccanismi pubblici di controllo; la necessità per i Governi di individuare nuovi principi per consentire uno sviluppo realmente sostenibile e proteggere realmente i

consumatori

, contro l'invasione di comportamenti egoistici e meramente utilitaristici, soprattutto delle banche e delle multinazionali.

Questo principio, secondo il quale l'assenza di certezze, tenuto conto delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento disponibili, non deve ritardare l'adozione di misure effettive e proporzionate dirette a prevenire il rischio di danno grave e irreversibile trova difficoltà nell'applicazione concreta. Infatti, alcuni (soprattutto le 'Società' commerciali e, particolarmente, le multinazionali) e determinati Paesi (in particolare gli USA, i quali, contraddittoriamente, però se ne sono avvalsi per giustificare la cosiddetta *guerra preventiva*, in Iraq) sono ferocemente contrari alla sua applicazione, perché temono che, se affidato a 'chiunque' possa causare un arresto immotivato e grave dell'economia, poiché basterebbe un qualsiasi sospetto, ancorché non provato, a legittimare la richiesta di blocco delle attività imprenditoriali.

Ebbene proprio l'individuazione nell'*Avvocato del popolo* dell'organo legittimato ad agire in via *precauzionale*

, oltre, ovviamente, che

in via preventiva

(quando si tema che un danno già verificatosi possa ripetersi), consentirebbe di superare ogni ostacolo, attraverso l'individuazione di un Organo responsabile ed autorevole, cui affidare il giudizio dell'opportunità di agire in via precautelare. Il che sarebbe vitale per l'ambiente e per la salute e per ogni consumatore, oltre che per l'equità, contro sfruttamenti e abusi a danno degli uomini, compiuti continuamente da chi abbia posizioni predominanti.

Mi pare che questi aspetti offrano utili spunti di riflessione.

Mi sembra importante che, tramite gli *Avvocati del popolo*, alcuni atti possano essere vietati in via preventiva, impedendo che producano danni spesso irrimediabili; così come ritengo importante che gli autori di determinati provvedimenti contrari all'etica debbano subire le conseguenze dei loro atti, a partire dall'immediata rimozione dalle cariche occupate e dalla temporanea ed immediata sospensione delle attività sospette e vessatorie. In altre parole, mi pare conveniente dotare queste istituzioni da un lato del potere di bloccare in via preventiva (fino a quando non si accerti la loro opportunità e fondatezza) atti che possano essere irreparabilmente dannosi per la collettività o per singole persone, dall'altro della possibilità di 'censurare' il comportamento di chi eserciti il potere in modo non corretto. Ne consegue che bisogna che gli interventi degli

Avvocati del popolo

siano immediatamente esecutivi e siano sottratti al defatigante vaglio di 'legittimità' (che diluisce nel tempo e toglie immediatezza agli atti), così come occorre che essi debbano potere concernere i provvedimenti di tutti gli organi dello Stato, compresi i giudici. Questo non deve, però, rendere i

Difensori

legibus solutis

; per evitare siffatta conseguenza indesiderata si dovrà prevedere che il particolare 'divieto' degli

Avvocati del popolo

sia sottoposto immediatamente al giudizio diretto del popolo (vale a dire, delle 'persone').

Mi rendo conto che questa soluzione è molto delicata e, se non articolata bene, persino pericolosa: invero proprio la storia delle magistrature romane e dei *Defensores civitatum* ci deve mettere in guardia contro l'illusione che possano esistere 'poteri buoni', i quali hanno a cuore l'esclusivo interesse del popolo; il che vale anche per i

Defensores

. Tuttavia ritengo che nella direzione indicata si possa procedere utilmente e che in essa risieda una delle sfide gravanti sulla Politica e sugli operatori del diritto.

Il cammino può anche essere difficile, ma occorre cominciare subito. Indicativamente, **si potrebbe prevedere che l'atto censurato dall'Avvocato del popolo perda il carattere di esecutività**

che accompagna gli atti della P. A.; in tal modo si invertirebbe l'onere della prova, poiché l'atto che oggi è ritenuto a priori

legittimo

ed

idoneo

fino a diverso pronunciamento di un Tribunale, non sarebbe più ritenuto tale e dovrebbe essere bloccato sino a quando l'ente che lo abbia emanato non ne dimostri (in un procedimento

rapidissimo, da definire) la bontà e la conformità alle leggi ed all'interesse della Comunità.

L'arma tradizionale in mano agli *Ombudsman* è stata quella della denuncia (sempre annuale, senza escludere denunce per circostanze specifiche) concentrata in un

Rapporto al Parlamento

. Per far sì che non resti una mera

vox clamans in deserto

, bisognerebbe prevedere l'obbligo per il Governo di riferire punto per punto sulle questioni sollevate dall'

Avvocato del popolo

e di provvedere all'eliminazione rapida dei punti lamentati, assumendosene l'intera responsabilità, che si potrebbe tradurre in azioni risarcitorie da parte di chiunque e dello stesso

Avvocato del popolo

Se agli *Avvocati del popolo* si vuole dare l'autorevolezza di cui necessitano e la garanzia di terzietà, occorre fare molta attenzione al modo di nomina ed alla durata del loro mandato.

Nomina.

Mi sembrano opportune modalità che consentano di pervenire alla nomina al di fuori del gioco dei gruppi di potere, dei partiti e delle forze di maggioranza. La nomina da parte del Parlamento o del Capo dello Stato, mi pare inadeguata, anche quando avvenga attraverso maggioranze qualificate, che coinvolgono la minoranza politica, perché, frequentemente, gli accordi tra le forze politiche (nella scelta dei candidati alle funzioni pubbliche) appaiono frutto della ricerca di scambi di favori reciproci, piuttosto che l'individuazione di perone imparziali ed indipendenti. Personalmente, perciò, propenderei per l'elezione diretta, però con modalità che cerchino di sottrarre i candidati al dispotismo dei partiti (ad esempio, eviterei la coincidenza dell'elezione degli *Avvocati del popolo* con quella per il rinnovo del Parlamento o delle Assemblee locali). In alternativa, si potrebbe ipotizzare un *iter* complesso e processuale nel quale i cittadini e le istituzioni intervengano almeno nella scelta dei candidati.

Durata della carica.

È diffusa la convinzione che, a determinati livelli, solo incarichi limitati nel tempo assicurino la democraticità delle istituzioni. Per l'*Avvocato del popolo* si deve tener presente che la delicatezza dei compiti a lui affidati richiede un contatto diretto con la società ed i suoi cambiamenti, i quali potrebbero non essere percepiti appieno da chi permanga a lungo nella stessa carica. Di conseguenza, propendo a credere che sia congrua la fissazione di una durata del mandato per un periodo temporaneo, ma sufficiente a conferire all'

Avvocato del popolo

padronanza, continuità del proprio operato e la possibilità che esso si espliciti anche in situazioni politiche mutate (ad esempio, per il cambio di maggioranza): mi pare, quindi, che sia necessaria una

durata di almeno

sette anni

. Naturalmente

escluderei del tutto la rieleggibilità

, la quale potrebbe spingere l'

Avvocato del popolo

ad essere condiscendente con chi dovrà rieleggerlo e, comunque, ingenererebbe il sospetto che egli sia influenzabile dalle forze che dovranno rieleggerlo. Ritengo, poi, opportuno prevedere che le esperienze acquisite dall'

Avvocato

non vadano perse e che pertanto, dopo la cessazione dall'ufficio, egli diventi, *di diritto*

, membro dei consessi (Parlamento, Consiglio superiore della Magistratura, Corte dei Conti, Assemblee degli enti dell'autonomia locale e/o regionale, Magistratura, Tribunali internazionali, etc.) nei quali le sue conoscenze potranno rivelarsi di grande utilità.

Tirando le fila di queste note e ponendomi dalla parte dell'uomo, mi chiederei: che vantaggio ci sarebbe ad avere gli *Avvocati del popolo*? Egli avrebbe la garanzia di un controllore *a tutto campo dell'intero ordinamento*

, al quale si può rivolgere senza spese per sollecitare la soluzione di situazioni a suo parere dannose (per sé o per la Comunità) o inopportune. Il controllo consentirebbe in primo luogo di ottenere in tempi rapidi (massimo un mese) tutte le informazioni concernenti il provvedimento da lui denunciato, comprese quelle 'segrete' o che le organizzazioni non intenderebbero fornire. Questo per lui è già un vantaggio, che gli consentirebbe di avere tutti gli elementi necessari per un'eventuale azione, che potrebbe essere esperita dall'

Avvocato del popolo

con maggiori mezzi e possibilità di vittoria e, ovviamente,

senza nessuna spesa per il singolo

.

Spesso le multinazionali commettono abusi fidando sul fatto che il consumatore difficilmente intraprenderà un giudizio lungo ed oneroso, per giunta dinanzi al foro indicato dalla società

commerciale, che è lontano dal suo domicilio. In proposito occorrerebbe stabilire la competenza esclusiva del foro del domicilio del consumatore, dichiarando nulla ogni deroga contraria. Questo foro diventerebbe anche quello per l'azione promossa dall'*Avvocato del popolo*, consentendo, così, al consumatore di potere seguire la sua istanza in ogni sua fase, intervenendo con sue osservazioni e rendendosi conto di come la sua lamentela-denuncia venga portata avanti.

Va sottolineato che i *Defensores* hanno la possibilità di incidere anche nei confronti di società o gruppi con domicilio legale all'estero. Infatti essi, spesso stabilendo una 'rete' tra loro, hanno affermato il **principio di reciprocità**, in base al quale ogni *Avvocato del popolo* può chiedere che, qualora la pratica da lui avviata implichi di agire in altri Paesi, l'*Avvocato del popolo* del Paese nel quale si debba agire si faccia carico di essa: in tal modo si realizza uno strumento estremamente efficace contro i raggiri e le subdole astuzie delle multinazionali.

In conclusione l'uomo avrebbe un organo sul quale fare affidamento per ogni sorta di *discriminazione* e per ogni *abuso*, andando ben di là dalla semplice *legalità* o *legittimità* del provvedimento, perché l'*Avvocato del popolo* si attiverebbe nel perseguimento del *Buon governo*, vale a dire, per pretendere che ogni atto, da chiunque promani (P. A. o organizzazioni e gruppi privati, nazionali o multinazionali) sia *giusto ed equo* e non comprometta lo *sviluppo sostenibile*:

attraverso l'Avvocato del popolo chiunque potrà avere soddisfazione immediata e gratis

nei confronti di qualsiasi organizzazione, trovando un argine efficace contro le vessazioni poste in essere di quanti abbiano una posizione dominante, *di governo*

e, sempre più spesso, *finanziaria e di mercato*

.

Insomma l'Avvocato del popolo restituirebbe all'uomo quella sovranità che gli appartiene e che oggi gli è perennemente negata, poiché gli fornirebbe una **voce** autorevole e incisiva, per affermare la sua dignità e la sua sicurezza sociale ed economica.

Questo sarebbe risolutore dei problemi dell'oggi? Nell'immediato credo di sì o che, comunque, sarebbe di notevole aiuto. In prospettiva sono avvertito del fatto che non esiste un 'modello' sempre buono e che, invece, esso vada monitorato e modulato nel tempo e nello spazio; perciò ho parlato dell'opportunità di addivenire ad una visione della *democrazia* che sia di *democrazia ricorrente*



Sebastiano Tafaro

professore ordinario di diritto romano

già preside della facoltà di giurisprudenza

Università di Taranto